



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Cavaliere Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it

pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 33 TFT 06

DEL 03 SETTEMBRE 2015

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Gianfranco Vallelunga, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 03 agosto 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 74/B (s.s. 2014/15)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CHAKIL AHMED (nato 03/12/99) calciatore

Sig. D'ALESSANDRO SERGIO, nella qualità di dirigente accompagnatore

S.S. AKRAGAS CITTA' DEI TEMPLI

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 12413/783 pf 14 15/AA/ac del 22 giugno 2015:

a) Il sig. Chakil Ahmed, nella qualità sopra specificata, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all'art. 39 N.O.I.F., per essere stato schierato in campo dalla Società Akragas Città dei Templi nella gara disputata nel Girone B Allievi Provinciali Akragas Città dei Templi/Canicattì del 17/02/2015, senza che lo stesso risultasse tesserato per la predetta società;

b) Il sig. D'Alessandro Sergio, nella qualità di dirigente accompagnatore nella gara disputata nel Girone B Allievi Provinciali Akragas Città dei Templi/Canicattì del 17/02/2015, per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1 del C.G.S., in relazione

all'art.39 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto l'elenco dei calciatori partecipanti alla predetta gara in cui risultava il calciatore Chakil Ahmed (nato il 03/12/99) malgrado quest'ultimo non avesse titolo a partecipare a detta partita;

c) La Società sportiva Akragas Città dei Templi per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., dell'operato del calciatore e del dirigente e comunque di tutti i soggetti che hanno prestato attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1 bis comma 5, del C.G.S.

All'udienza dibattimentale nessuno è comparso per le parti deferite, che peraltro non hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva o documenti a discolpa.

La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

una giornata di squalifica a carico del calciatore sig. Chakil Ahmed;

quattro giornate di squalifica a carico del calciatore sig. D'Alessandro Sergio;

Ammenda di € 500,00 con diffida ed un punto di penalizzazione, da scontarsi nel campionato Allievi 2015/2016, a carico della S.S. Akragas Città dei Templi.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

Dalla documentazione in atti risulta accertato che il sig. Chakil Ahmed, nato il 3 dicembre 1999, è stato inserito con la maglia n.14, quale calciatore (benché a quella data non fosse stato ancora tesserato), nella distinta dell'Akragas Città dei Templi, che quest'ultima società ha presentato al direttore della gara Akragas Città dei Templi/Canicattì del 17/02/2015 valevole per il Girone B del Campionato Provinciale Allievi organizzato dalla Delegazione Provinciale di Agrigento.

Detta distinta è stata sottoscritta, in assenza di un dirigente accompagnatore ufficiale, dal capitano sig. D'Alessandro Sergio.

Il suddetto Chakil Ahmed si rendeva protagonista, al termine del predetto incontro, di un'aggressione in danno dell'arbitro giusta dichiarazione dallo stesso resa e per la quale ha già subito un provvedimento disciplinare da parte della Corte Sportiva di Appello Territoriale.

In ragione dei superiori motivi devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale atteso che il sig. Chakil Ahmed, pur sapendo di non essere tesserato per la società Akragas Città dei Templi ha accettato di essere inserito nella distinta gara della predetta società poi consegnata al direttore di gara.

Il sig. D'Alessandro Sergio perché, pur sapendo che il sig. Chakil Ahmed non era tesserato per la società Akragas Città dei Templi, ha sottoscritto la distinta gara della predetta società così certificando, falsamente, che tutte le persone ivi inserite erano tesserate per quest'ultima.

La società Akragas Città dei Templi a titolo di responsabilità oggettiva, per i fatti posti in essere dal proprio tesserato e dal soggetto comunque ad essa riferibile ai sensi dell'art. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S.

Nell'applicare le sanzioni a carico del sig. Chakil Ahmed e del sig. Sergio D'Alessandro ritiene questo Tribunale Federale Territoriale che queste devono essere commisurate alla giovane età dei deferiti e alla sicuramente non perfetta conoscenza che gli stessi hanno delle norme federali violate con le loro azioni.

Di contro nessuna attenuante può essere applicata alla società che ha permesso, attraverso la mancata presenza di un dirigente accompagnatore ufficiale, che dei giovani atleti, non esperti conoscitori delle norme federali, potessero commettere, attraverso le loro azioni, plurime violazioni.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

una giornata di squalifica, da scontarsi al termine della squalifica sino al 30/06/2016 già inflittagli dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale (C.U. 485 CSAT 32 del 14/04/2015), a carico del sig. Chakil Ahmed (nato il 03/12/1999);

una giornata di squalifica a carico del sig. D'Alessandro Sergio;

Ammenda di € 500,00 con diffida ed un punto di penalizzazione, da scontarsi nel campionato Allievi 2015/2016, a carico della S.S. Akragas Città dei Templi.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 76/B (s.s. 2014/15)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Salvatore Messeri (collaboratore della A.S.D. Resuttana San Lorenzo)

A.S.D. Resuttana San Lorenzo

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 12350/619 pf 14 15/GC/vdb del 19 giugno 2015, il sig. Salvatore Messeri, nella qualità sopra specificata e quindi soggetto tenuto all'osservanza delle norme del C.G.S. ai sensi dell'art. 1 bis comma 5 dello stesso codice, per rispondere della violazione delle norme, degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1bis comma 1 C.G.S., per avere contattato tramite Facebook l'arbitro della gara Resuttana San Lorenzo/Calcio Rangers 1986 del 21.01.15, valida per il Girone B del Campionato Provinciale di II categoria, al fine di convincere quest'ultimo di un errore che invece non aveva commesso durante la fase di riconoscimento pre-gara (presunta partecipazione alla gara del calciatore Spatola Marco nato l'11/05/1997, identificato con il n.12, e non già del n.1 Moschetti Alberto)

Con la medesima nota è stata altresì deferita la A.S.D. Resuttana San Lorenzo, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suo collaboratore sig. Messeri Salvatore, come sopra descritto.

All'udienza dibattimentale nessuno è comparso per le parti deferite, che peraltro non hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva o documenti a discolpa.

La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Salvatore Messeri;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Resuttana San Lorenzo.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

Dalla documentazione in atti (trascrizione conversazione su Facebook) e dalla confessione resa dal sig. Salvatore Messeri innanzi all'organo inquirente (che così dichiara: *“Collaboro a titolo di amicizia con l'ASD Resuttana San Lorenzo per via dell'amicizia che mi lega al suo Vice Presidente Vicario Avv. Leonardo Canto...ritenendo una ingiustizia l'aver perso a tavolino una gara dopo averla vinta ho contattato su Facebook l'arbitro dell'incontro per cercare di chiarire i fatti accaduti e cioè che in campo per la Resuttana San Lorenzo era sceso il portiere n.12 e non il n.1 che era in panchina, nonostante la diversa indicazione della distinta gara*), risulta accertato che quest'ultimo, soggetto che collabora con l'A.S.D. Resuttana San Lorenzo, ha contattato l'arbitro della gara Resuttana San Lorenzo/Calcio Rangers 1986 del 21 gennaio 2015 cercando di convincerlo, non riuscendovi, di avere commesso un errore al momento dell'identificazione dei calciatori così da indurlo a modificare il referto di gara onde ottenere da parte degli organi della giustizia sportiva una decisione favorevole alla società con cui collaborava.

In ragione di quanto sopra, pertanto, risultano provate le violazioni contestate ai deferiti per cui devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale nei limiti di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Salvatore Messeri;

Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. Resuttana San Lorenzo.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 01/B (s.s. 2015/16)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Ribaudo (Presidente, all'epoca dei fatti, della A.S.D. Team Calcio)

Sig.ra Roberta Catalano (Presidente, all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Vittoria S.r.l.)

A.S.D. Team Calcio

A.S.D. Vittoria S.r.l.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 0196/516 pf 12 13/GT/dl del 6 luglio 2015, il sig. Giuseppe Ribaudo e la sig.ra Catalano Roberta, nella qualità sopra specificate, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 20, comma 2, del regolamento della L.N.D., ed in relazione al punto 3, lett D) del reg. Settore Giovanile e Scolastico, per avere impiegato nel Torneo svoltosi in data 07.12.2012, calciatori pulcini non regolarmente tesserati.

Con la medesima nota sono state deferite le società A.S.D. Team Calcio e A.S.D. Vittoria S.r.l. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri Presidenti, atteso che dei fatti riportati *supra* ne rispondono i relativi presidenti secondo il principio dell'immedesimazione organica.

All'udienza dibattimentale nessuno è comparso per le parti deferite, che peraltro non hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva o documenti a discolta.

La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Giuseppe Ribaudo;

Mesi tre di inibizione a carico della sig.ra Catalano Roberta;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Team Calcio;

Ammenda di € 600,00 a carico dell'ASD Vittoria S.r.l..

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

dalla documentazione in atti risulta accertato che in occasione del V° Torneo Città di Villabate categoria Esordienti e Pulcini, regolarmente autorizzato dal Comitato Regionale Sicilia, svoltosi in data 07/12/2012, le Società oggetto di deferimento vi hanno partecipato senza che le stesse avessero tesserato alcun calciatore.

In ragione di quanto sopra, risultano provate le violazioni contestate ai deferiti per cui devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale nei limiti di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Giuseppe Ribaudo, Presidente all'epoca dei fatti dell'ASD Team Calcio;

Mesi due di inibizione a carico del sig.ra Roberta Catalano, Presidente all'epoca dei fatti dell'ASD Vittoria S.r.l.

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Team Calcio.

Ammenda di € 300,00 a carico dell'A.S.D. Vittoria S.r.l.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 03 agosto 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 650/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S. Sporting Ragusa 04 (matr. 914319 – cessata attività dal 03/10/14)

Sig. Minniti Vincenzo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/06/2015 prot. 11.1265 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.800,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi quattordici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, tenuto conto che la A.S. Sporting Ragusa 04 (matr. 914319) ha cessate tutte le attività dal 03/10/14), applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Minniti Vincenzo;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Attardo Cristoforo, Di Martino Alessio, Giannone Carmelo, Lentini Emanuele, Amenta Giovanni, Colombo Francesco, Corallo Sergio, Di Natale Mirko, Iudice Mario, Occhipinti Giuseppe, Spadola Salvatore, Trovato Gianmarco, Vitale Salvatore, Brullo Salvatore, Migliorisi Giovanni, Cafiso Francesco, Buscema Enrico, Leggio Dario, Giaquinta Carlo, Caruso Alessandro, (tesserati .S. Sporting Ragusa 04).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 651/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Mondelliana (matr. 921717 – dal 02/10/2014 cessata attività)

Sig. Leone Antonino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/06/2015 prot. 11.1266 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltretutto dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, tenuto conto che la A.S.D. Mondelliana (matr. 921717) dal 02/10/2014 ha cessato tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Leone Antonino;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Adelfio Fernando, Giordano Daniel, Sanfilippo Stefano, (tesserati A.S.D. Mondelliana all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 652/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Naxos Calcio (matr. 938861 – cessata attività dal 28/10/2014)

Sig. La Rosa Giacomo Natale (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/06/2015 prot. 11.1267 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse. La sola società A.S.D. Sporting Club Giardini ha fatto pervenire la esimente certificazione medica del calciatore Marino Concetto.

Il rappresentante del Presidente Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto alla posizione del precitato Marino Concetto ed ha insistito sui motivi di deferimento per le altre posizioni concludendo con la richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Marino Concetto e, tenuto conto che la A.S.D. Naxos Calcio (matr. 938861) ha cessato tutte le attività dal 28/10/2014, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. La Rosa Giacomo Natale;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Daidone Gaetano, Leonardi Maurizio, Rigano Marco Aurelio, (tesserati A.S.D. Naxos Calcio all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 653/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Nuova Campobello Amedeos (matr. 933352 – dal 01/10/2014 cessata attività)

Sig. Falsone Amedeo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/06/2015 prot. 11.1268 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.600,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi quattordici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, tenuto conto che la A.S.D. Nuova Campobello Amedeos (matr. 933352) dal 01/10/2014 ha cessato tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Falsone Amedeo;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Brancato Nicolò, Licata Salvatore, Lo Coco Giacinto, Melluzza Agostino, Argento Danilo, Falsone Gaetano, Loggia Salvatore, Monachello Salvatore, Naro Salvatore, Rizzo Ignazio, Tasca Francesco, Vitobello Luca, La Greca Salvatore, Ingaiamo Giuseppe, Guarnotta Salvatore, Butiseaca Nicu, (tesserati A.S.D. Nuova Campobello Amedeos all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 654/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società S.S. Milazzo Srl (matr. 918859 – cessata attività dal 28/10/2014)

Sig. Chialastri Bruno (Presidente all'epoca dei fatti)

N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-

2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 15/06/2015 prot. 11.1269 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.600,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi quattordici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, tenuto conto che la S.S. Milazzo Srl (matr. 918859) ha cessato tutte le attività dal 10/10/2014), applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Chialastri Bruno;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Abate Carmelo Giuseppe, Briuglia Francesco, Cassisi Pietro, Conti Giovanni, Duca Angelo, Lisa Giuseppe Vittorio, Mammana Valentino, Manganaro Andrea, Rodi Michele, Bruno Antonio, Terrizzi Antonino, Capone Pierpaolo, Catanzaro Giuseppe, Catanzaro Marco, Nomefermo Giuseppe, (tesserati S.S. Milazzo all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 03 settembre 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**